II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1992

recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio in ordine al controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi

(92/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata dalla direttiva 91/628/CEE [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, per quanto riguarda il controllo d'identità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/496/CEE, è necessario definire i casi in cui non si devono effettuare controlli sistematici;

considerando che le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell'esperienza maturata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il controllo d'identità deve essere effettuato per ciascun animale della partita.

2. In deroga al paragrafo 1, se la partita è composta di un numero considerevole di capi il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di animali sottoposti a controllo deve essere aumentato, e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

3. In deroga al paragrafo 1, il controllo d'identità deve riguardare la stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o di contenitori, per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di imballaggi e/o di contenitori sottoposti a controllo deve essere aumentato, e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

Il controllo d'identità comprende l'esame visivo degli animali in un numero rappresentativo d'imballaggi e/o contenitori, diretta a verificarne la specie.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.